

FAQ BANDO 2.6.1

versione 02 del 19/06/2024 (aggiornamento FAQ n.8)

Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento nelle PMI

1. D. L'articolo 6 comma 1 in relazione alla spesa di cui alla categoria b2) fa riferimento al comma 9 del citato articolo. Nell'art. 6 non c'è alcun "comma 9)" ... a quale parte del bando ci si riferisce?

R. Si tratta di un refuso. Il riferimento è da intendersi al comma 5 dell'art. 6

2. D. L'articolo 8, comma 1, lett. a) dispone che "Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00...": il Regolamento (UE) "de minimis" n. 2023/2831, considerazione iniziale n. 11, prevede che "Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti." quindi il calcolo dei 300.000,00€ decorre dalla data di concessione del contributo, non di presentazione della domanda di contributo come è riportato sul Bando.

R. Come previsto da bando il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento (UE) "de minimis" n. 2023/2831.

L'articolo 3 comma 2 del regolamento prevede che "L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni." Tale verifica viene fatta alla data di concessione e d'ufficio da parte del soggetto concedente nel portale del Registro Nazionale aiuti di stato.

3. D. L'articolo 8, comma 1, lettera b) prevede in caso di selezione del regime di esenzione che ai sensi dell'art. 47 paragrafo 7 del medesimo Regolamento, nella relazione di progetto deve essere tecnicamente motivata e dettagliata l'eventuale installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, in tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento. Questo verrà valutato dalla CTV, a pena di inammissibilità nella fase iniziale e a pena di revoca dell'aiuto nella fase di saldo. Cosa si intende per "... installazione di una componente aggiuntiva ... per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente?"

Nella relazione vanno esaminate sinteticamente diverse le soluzioni progettuali evidenziando che la soluzione proposta risulta quella più rispettosa per l'ambiente.

4. D. L'articolo 10, comma 6, al punto n. 2 prevede che nell'ambito della documentazione obbligatoria pena inammissibilità della domanda debba essere presentata una relazione tecnica, firmata, a pena di inammissibilità della domanda, dal Legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, che comprende tra le varie sezioni richieste la "Sezione sulla compatibilità ambientale contenente un focus su ciascuna delle seguenti matrici". Essa si riferisce alla compatibilità ambientale complessiva del processo di produzione?

R. Ci si riferisce al singolo intervento presentato

D. Si prevede inoltre che "La sezione può contenere valutazioni effettuate con gli strumenti di Life Cycle Analysis, quali il Life Cycle Assessment": cosa significa?

R. La sezione potrà utilizzare per l'analisi valutazioni effettuate con strumenti di Life Cycle Analysis quale un Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita). Esso si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita.

5. D. L'articolo 10 comma 15 prevede che l'Allegato A1 "Valutazione della proposta progettuale debba essere sottoscritta digitalmente". L'allegato A1 prevede che lo stesso sia firmato in modo autografo. L'allegato va dunque firmato in modo autografo e poi digitalmente?

R. È sufficiente e necessaria la sottoscrizione digitale come previsto dall'articolo 10 al comma 15

6. D. L'articolo 11, comma 5, criterio 2 fa riferimento all'art. 12 comma 2 della Norma di Piano":

- a quale normativa si riferisce?
- Cos'è la "Norma di Piano"?

R. La Normativa di Piano è l'Elaborato A del Piano Regionale di Gestione Rifiuti urbani e Speciali, approvato con DGR n.988/2022 (allegato A). L'art. 12 comma 2 asserisce che:

"Al fine del conseguimento degli obiettivi indicati nell'Elaborato C la Regione del Veneto nei provvedimenti di programmazione e di individuazione degli interventi beneficiari di contributi e finanziamenti, regionali, nazionali o comunitari, tiene conto delle seguenti priorità:
a. realizzazione di impianti di recupero e di smaltimento per le tipologie di rifiuti per le quali non viene soddisfatto il fabbisogno regionale, compresi i rifiuti contenenti amianto;
b. realizzazione di impianti di recupero o smaltimento che comportino l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile rispetto a quelle in esercizio."

7. D. L'articolo 11, comma 5, criterio 11 fa riferimento ad un "indice di riparabilità e manutenzione". Quale normativa lo definisce?

R. L'indice di riparabilità e manutenzione è un indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea.

8. D. L'articolo 11, comma 5, criterio 12 fa riferimento a "aree/filiere di criticità individuate nel PRGR (D.G.R.V.n. 988/2022)": dove le troviamo?

R. Si deve fare riferimento agli obiettivi contenuti nell'allegato A, nonché ai focus di approfondimento contenuti nei documenti allegati alla DGRV 988/2022, ovviamente in riferimento a quei materiali che possono essere gestiti in un'ottica di economia circolare. A puro titolo di esempio, dalla sezione Obiettivi del DGRV 988/2022 emergono particolari categorie quali materie plastiche, il settore della concia, il settore fonderie, la lavorazione del marmo. Mentre con riferimento ai focus si citano i materiali C&D (Focus n. 2) e i Critical Raw Materials (focus n. 4).

DGR n.988/2022 reperibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/piano-di-gestione-rifiuti-e-aggiornamento>

9. D. L' articolo 11, comma 5, criterio 12 fa riferimento all' "Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o all'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nel territorio Veneto": dove troviamo il dato regionale?

R. L'informazione è rinvenibile nell'Allegato A1 della DGR n.988/2022 nel quale si trova lo stato di fatto di produzione rifiuti e più precisamente all'Allegato 2 ELABORATO B per rifiuti urbani e all'Allegato 3 ELABORATO C per rifiuti speciali.

10. D. L' articolo 11, comma 6 prevede che "Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 13 punti": i 13 punti si devono raggiungere con i soli "Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale" o anche con "gli elementi di premialità"?

R. I punteggi vengono calcolati con la somma dei 19 criteri

11. D. L' articolo 11, comma 8 così prevede: "L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica dei criteri di valutazione n. 3, 4, 5, 6 e 9 e dei criteri di premialità n. 13, 14 e 15 (sulla base della perizia asseverata di cui all'articolo 16), la verifica del conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità e la verifica dell'art. 5 comma 4. Cosa si intende per la verifica del conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità?

R. In sede di saldo la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. Inoltre, effettuata la verifica dei criteri di valutazione n. 3, 4, 5, 6 e 9 e dei criteri di premialità n. 13, 14 e 15. In sede di saldo dovrà essere mantenuto il punteggio minimo di 13 punti necessario ai fini dell'ammissibilità nonché un punteggio superiore all'ultimo soggetto finanziato con la graduatoria pena decadenza totale dal sostegno.

12. D. L'articolo 16, comma 3, in relazione alla sezione "acconto obbligatorio" e "saldo", prevede la presentazione di una *"perizia asseverata effettuata da un professionista post-operam delle valutazioni contenute nella sezione sulla compatibilità ambientale della relazione tecnica, prevista dall'art. 10 comma 6 punto 2. Inoltre, tale perizia deve dare evidenza del rispetto del principio del DNSH (Do Not Significant Harm) coerentemente con le spese sostenute"*. Che professione deve svolgere il "professionista" citato?

R. Il professionista è un tecnico con comprovata esperienza nel settore.

13. D. L'articolo 16, comma 4 prevede che unitamente alla domanda di pagamento debbano essere presentate in relazione alla:

- voce a2) *"perizia asseverata effettuata da professionista, attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti"*: che professione deve svolgere il "professionista" citato?
- voce b1) *"Perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso"*: che professione deve svolgere il "valutatore qualificato" citato?
- voce b2) *"Perizia giurata [di parte] redatta da un valutatore qualificato [secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato] come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, Dpr 22/2018, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata."*:

i. il riferimento alla lettera c), comma 1, dell'art. 14 DPR 22/2018 risulta relativo ai terreni... il riferimento per gli edifici sarebbe lettera a), comma 1, dell'articolo 18 DPR 22/2018. Quale è quello corretto?

R. si tratta di un refuso. Il riferimento corretto è il seguente lettera a), comma 1, dell'articolo 18 DPR 22/2018.

ii. Che professione deve svolgere il "valutatore qualificato" citato?

R. Si faccia riferimento, ad esempio, al valutatore immobiliare.

14. D. E' ammissibile tra gli interventi l'installazione di un impianto fotovoltaico qualora propedeutico al maggiore efficientamento del nuovo processo reingegnerizzato (il quale sarebbe il focus principale del progetto)?

R. L'articolo 5 al comma 1 prevede tra gli interventi ammissibili:

- a. reingegnerizzazione del prodotto e/o del packaging del prodotto al fine di favorirne la durabilità, la riparabilità o le modalità di recupero, ivi inclusi gli impianti pilota;*
- b. reingegnerizzazione impiantistica del processo o del prodotto volte alla sostituzione di materie prime o additivi utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti, End of Waste (già autorizzati o da autorizzare) o sottoprodotti, ivi inclusi gli impianti pilota;*
- c. reingegnerizzazione del ciclo produttivo e/o modifiche gestionali del ciclo produttivo e della supply chain al fine di migliorare l'efficienza nella produzione tramite la riduzione dei consumi di risorse e degli scarti di lavorazione, ivi inclusi gli impianti pilota;*
- d. reingegnerizzazione del ciclo produttivo, anche in sinergia con diverse realtà produttive, che prevenga la produzione di rifiuti attraverso la creazione di una filiera di sottoprodotti.*

La realizzazione del fotovoltaico non è dunque prevista tra gli interventi ammissibili.

15. D. Per quanto riguarda la spesa e) "Brevetti e diritti di uso e sfruttamento" dell'articolo 6 comma 1 si chiede di precisare quanto segue:

- **ai fini del presente bando che cosa si intende per "know-how e le conoscenze tecniche non brevettate"?**
- **tali spese possono essere sostenute da soci e/o personale interno all'azienda (nel caso di know-how)? Nel caso di risposta affermativa in sede di rendicontazione quale documentazione dovrà essere prodotta per attestare il sostenimento della spesa?**

R. Il contratto di licenza di know-how si riferisce alle ipotesi in cui il titolare di conoscenze non brevettate desidera soltanto concedere a terzi il diritto d'uso temporaneo sulle stesse, mantenendo la proprietà.

E' ammesso il contratto di utilizzo del know how o anche di acquisto solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nelle unità produttive interessata dalla Proposta.

Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 del bando con riferimento ai soggetti ammessi quali fornitori. Si riporta a seguire la previsione pertinente:

"Non sono ammissibili al sostegno:

[...] le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello."

16. D. Per "processo produttivo" indicato all'art 5 comma 4.C si intende il processo produttivo dell'azienda richiedente oppure anche di altre aziende facenti parte di settori e filiere diverse anche extraveneto.

R. Si intende il processo produttivo aziendale; il bando è rivolto alle PMI, se la pmi è in sinergia con una filiera, la filiera va descritta nel progetto nella sezione della filiera produttiva in cui rientra il progetto presentato, corredata di dati inerenti i quantitativi di materiali e rifiuti prodotti/lavorati. Si ricorda comunque che il beneficiario e gli interventi devono riguardare le attività proprie ed interne all'impresa richiedente.

17. D. La Copia delle certificazioni e l'APE presenti nell'Art. 10 del bando in tabella al punto 3 e 4 sono documenti obbligatori pena inammissibilità alla domanda di sostegno?

R. Tali documenti non sono obbligatori ai fini dell'ammissibilità, ma la mancata presentazione di tali documenti comporta la non attribuzione del relativo punteggio in fase istruttoria (Le certificazioni per il criterio numero 19 di cui all'articolo 11, comma 5 e l'APE per il criterio numero 14 e 15 di cui all'articolo 11, comma 5). Tale documentazione non può essere prodotta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno in quanto non è integrabile.

18. D. E' presente un layout da seguire per la descrizione della proposta progettuale o della relazione tecnica da presentare?

R. Non è presente uno schema da seguire per la predisposizione della proposta progettuale o della relazione tecnica. La proposta progettuale dovrà contenere puntualmente quanto previsto all'Allegato A1 del bando e la relazione tecnica deve contenere le sezioni indicate al punto 2 della tabella presente all'art. 10 del bando.

19. Il leasing è ammesso?

R. Si specifica che la forma del leasing non è ammessa ai fini dell'acquisizione dei beni. Tra le spese non ammissibili (Art.7, comma 2, lettera x) è espressamente indicato che i costi del leasing non sono ammissibili al sostegno.